

CAMERA DEI DEPUTATI N. 688

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COLASANTO, CAPPELLO, GITTI, SEMERARO,
FRACASSI, SABATINI, COLLEONI, BORRA

Presentata il 30 ottobre 1963

Estensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato, mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata nella precedente legislatura e non esaminata per lo scioglimento delle Camere, intende sanare una grave ingiustizia determinatasi a danno della benemerita categoria dei mutilati e invalidi per fatto di guerra dipendenti dalle ferrovie dello Stato.

Costoro sono stati esclusi dai benefici in favore dei ferrovieri ex-combattenti ed assimilati disposti con le leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e del 3 aprile 1958, n. 471.

Anche l'ultima legge 2 febbraio 1962, n. 37, che ha apportato modifiche e norme interpretative alle sopra citate, ha ignorato del tutto i ferrovieri mutilati ed invalidi civili di guerra che portano nella carne il segno indelebile del contributo di sofferenze dato alla Patria e, non poche volte, nell'adempimento del proprio dovere di servizio.

E ciò perché questa categoria non è stata considerata fra quelle assimilate agli ex combattenti. Nessuna giustificazione trova tale esclusione quando, si rileva, che i benefici di che trattasi sono stati pacificamente concessi, tra le altre categorie, e giustamente, anche agli ex deportati dalle truppe naziste, senza alcuna discriminazione tra quelli che il nemico deportò in territorio tedesco e rin-

chiuse per anni in campi di concentramento e quelli semplicemente razziati in territorio nazionale e rilasciati dopo pochi giorni dal nemico già in fuga.

Invero nessun dubbio doveva sussistere nel riconoscere i benefici in parola ai mutilati ed invalidi civili di guerra in quanto, oltre ad essere questi, muniti di regolari decreti di pensione privilegiata per fatti di guerra, ben tre leggi, e precisamente il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con legge 3 novembre 1952, n. 1790, la legge 3 giugno 1950, n. 375, e la legge 10 agosto 1950, n. 648, sanciscono inderogabilmente il principio della equiparazione totale, ed a tutti gli effetti, dei mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti.

Convinto della bontà della tesi sostenuta dalla benemerita categoria dei ferrovieri mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, che da tempo chiedono che sia sanata l'ingiustizia determinata dalla restrittiva applicazione delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, e 3 aprile 1958, n. 471, che pure hanno trovato una così ampia applicazioni tra le categorie di assimilati agli ex-combattenti, confido, onorevoli colleghi che vorrete concedere alla presente proposta di legge il vostro pieno consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I benefici concessi dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958 n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale delle ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di ex-combattente ed assimilati, si intendono estesi anche al personale di detta Amministrazione in possesso del requisito di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra.

ART. 2.

La domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi indicate all'articolo precedente dovrà essere inoltrata dagli agenti mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione della precedente legge avranno decorrenza dal 1° luglio successivo alla data di entrata in vigore della medesima.